



COMUNE DI CAMPONOGARA

Città Metropolitana di VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL GRUPPO DI CONSOLIDAMENTO PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 233 BIS, DEL D. LGS N. 267 DEL 18.8.2000

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di marzo alle ore 14:30 nella sede del Comune, si riunisce la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il FUSATO ANTONIO nella sua qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. RANZA GIORGIO

Nome e cognome		Presente/ Assente
FUSATO ANTONIO	SINDACO	P
DE STEFANI MONICA	ASSESSORE	P
MENIN GIANPIETRO	ASSESSORE	P
TROLESE VANIA	ASSESSORE	P
FABRIS PARIDE	ASSESSORE	P
RAMPIN IRENE	ASSESSORE	P

NUMERO TOTALE PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Sindaco, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che gli enti territoriali debbono conformarsi ai principi del novellato D.Lgs. 118/2011 che prevedono, tra l'altro, l'adozione del bilancio consolidato;

ATTESO che:

- gli enti territoriali sono tenuti a redigere il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il "Gruppo dell'Amministrazione pubblica GAP";
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
- i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale (punto 3.1 dell'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 c.d. principio contabile applicato del bilancio consolidato);
- l'elenco degli enti facenti parte del gruppo "amministrazione pubblica" è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);
- l'amministrazione pubblica capogruppo, inoltre, impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

RILEVATO che sulla base di quanto previsto dal punto 2 dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, c.d. principio applicato del bilancio consolidato, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

"gli organismi strumentali" dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. **Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;**

1. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come **soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni¹;**
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine

all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante². I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.”

RICHIAMATO, altresì, il punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, che così recita:

“Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Per le regioni, ai fini della predisposizione di entrambi gli elenchi si richiama quanto previsto dall'art. 11-bis, comma 3 del presente decreto: “Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II”. Pertanto, entrambi gli elenchi non considerano gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento :”

Richiamata la deliberazione di n.86 del 30/12/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi del D.lgs.175/2016, la ricognizione ordinaria delle tutte partecipazioni possedute dal Comune autorizzando il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

-V.E.R.I.T.A.S. Spa;

-AZIENDA DEL CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO (A.C.T.V.) Spa;

RILEVATO che in ordine al punto a) di cui sopra:

· nel caso del Comune di Camponogara i parametri – relativi al conto economico e allo Stato patrimoniale anno 2020 sono i seguenti:

	Comune di Camponogara	3%
Totale dell'attivo		€33.224.912,09
Patrimonio netto		€25.935.036,81
Totale dei ricavi caratteristici		€5.657.289,42

VISTA la tabella in calce, che riassume i dati significativi da considerarsi ai fini della ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il Gruppo Pubblica Amministrazione del Comune di Camponogara , come definito dal D.Lgs. 118/2011 e dalla quale risultano

indicate le società ed enti strumentali da consolidare:

<i>Ente/ attività</i>	<i>% Partecipazione Comune</i>	<i>% Proprietà</i>	<i>Totale attivo Ente</i>	<i>Patrimonio netto Ente</i>	<i>Tot Ricavi Ente</i>	<i>Rilevanza</i>
Ente Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (Gestione rifiuti solidi urbani)	1,477	100% Pubblica	€1.990.348,04	€1.784.980,47	€527.011,50	si
Ente Consiglio di Bacino Laguna di Venezia” (Gestione servizio idrico integrato)	1,637	100% Pubblica	€2.796.461,30	€2.753.992,35	€597.136,17	si
Società Veritas SpA (Gestione operativa servizio idrico integrato e rifiuti solidi urbani)	1,258	100% Pubblica	€965.292.796,00	€292.043.846,00	€438.776.638,00	si
Società ACTV SpA (Gestione trasporto pubblico locale)	0,194	100% Pubblica	€264.776.916,00	€56.395.427	€227.264.4120	no

CONSIDERATO che non sono oggetto di consolidamento, in base all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata, escludendo quindi dall'area di consolidamento la società ACTV S.p.a;

RITENUTO per quanto sopra, sulla base della ricognizione testé acquisita, di definire, come segue, l'elenco dei soggetti che compongono il Gruppo Pubblica Amministrazione del Comune di Camponogara e l'elenco dei soggetti di tale gruppo compresi nel Bilancio consolidato:

ELENCO DEI SOGGETTI CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAMPONOGARA		
<i>Tipologia</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Missione bilancio</i>
Società Partecipata	Veritas SpA	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Società Partecipata	ACTV SpA	Trasporti e diritto alla mobilità

Ente strumentale partecipato	Ente Consiglio di Bacino Venezia Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Ente strumentale partecipato	Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia"	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ELENCO DEI SOGGETTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAMPONOGARA COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020		
<i>Tipologia</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Metodo di consolidamento</i>
Ente strumentale partecipato	Ente Consiglio di Bacino Venezia Ambiente	Metodo proporzionale
Ente strumentale partecipato	Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia"	Metodo proporzionale
Società partecipata	Veritas SpA	Metodo proporzionale

ACQUISITI i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Per quanto in premessa, di approvare l'elenco dei soggetti che compongono il "Gruppo Pubblica Amministrazione" del Comune di Camponogara e l'elenco dei soggetti di tale Gruppo compresi nel Bilancio Consolidato 2020 come da tabelle che seguono:

ELENCO DEI SOGGETTI CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAMPONOGARA		
<i>Tipologia</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Missione bilancio</i>
Società Partecipata	Veritas SpA	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Società Partecipata	ACTV SpA	Trasporti e diritto alla mobilità
Ente strumentale partecipato	Ente Consiglio di Bacino Venezia Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Ente strumentale partecipato	Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia"	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**ELENCO DEI SOGGETTI DEL
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI CAMPONOGARA
COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020**

<i>Tipologia</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Metodo di consolidamento</i>
Ente strumentale partecipato	Ente Consiglio di Bacino Venezia Ambiente	Metodo proporzionale
Ente strumentale partecipato	Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia"	Metodo proporzionale
Società partecipata	Veritas SpA	Metodo proporzionale

2. Di mandare copia della presente alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del Gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2020.

Successivamente,

con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma terzo del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che viene avviata la seduta con videochiamata e che il Segretario identifica come segue gli assessori presenti e votanti:
mediante riconoscimento facciale e vocale i seguenti assessori: Assessore Trolese,
componenti in presenza i seguenti assessori: Sindaco, Vice Sindaco, Assessore Menin, Assessore Rampin.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
FUSATO ANTONIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
DR. RANZA GIORGIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PARERI (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA TECNICA**

Data: 09-03-2021

Il responsabile del servizio

F.to Dr.ssa Mozzato Sandra

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **ATTEST. COPERTURA FINANZIARIA**

Data: 09-03-2021

Il responsabile del servizio

F.to Dr.ssa Mozzato Sandra